



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 47 DEL 05/08/2024

OGGETTO:

Conferimento incarico Edilizia Privata all'Ing. Berta Sara con studio a Mezenile, Via Villa inferiore n. 20, dal 01/07/2024 al 31/12/2024

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che con D.C.C. n° 25 del 18/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la legge n.122 del 30.07.2010, così come modificato dall'art. 19 della legge 135 del 07.08.2012 determina le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Vista la Legge Regionale n. 11 del 28.09.2012 "Disposizioni organiche in materia di Enti Locali" che traduce le diverse disposizioni dell'art. 19 della legge 135 del 07.08.2012, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore a 3000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art.5).

Dato atto che, previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7 ottobre 2013, è stata costituita con atto pubblico del 28 aprile 2014, rep. n. 62/2014 l'Unione Montana dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29 novembre 2014 sono state trasferite all'Unione le funzioni fondamentali compresa la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello comunale.

Premesso che il Comune di Balme non ha nella dotazione organica del personale dipendente, la figura di tecnico comunale, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 24 della legge n.448/2001 al Sindaco è attribuita la responsabilità del Servizio tecnico.

Considerato che occorre affidare un incarico esterno per svolgere tutte le mansioni e le incombenze istituzionali legate all'ufficio tecnico comunale, eccezione per gli appalti ed opere pubbliche, (istruzione pratiche edilizia privata, consulenza in materia urbanistica, consulenza tecnica generale e assistenza CE., redazione perizia di stima, relazione tecniche e preventivi di spesa per l'esecuzione di lavori e certificati di regolare esecuzione) per l'anno 2024;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il presente contratto si intende perseguire e relativo oggetto: incarico edilizia privata;
- Importo del contratto: euro 1.316,46;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere,

anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento dei lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Visto il comunicato del Presidente dell'Anac del 24 giugno 2024 con il quale si ponevano dei chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti;

Visto che nel suddetto comunicato venivano esclusi gli affidamenti inferiori a 5.000,00 euro;

DATO ATTO è stata richiesta offerta per l'affidamento ai seguenti operatori economici:

1) Ing. Sara Berta, con studio in Mezzenile Via Villa Inferiore n° 20/C;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che l' Ing. Sara Berta, con studio in Mezzenile Via Villa Inferiore n° 20/C ha offerto di eseguire le forniture al presso di €. 1.316,46 compreso CNPAI;

Atteso che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità è stato richiesto il codice CIG n. B2B4342929 riferito all'incarico in oggetto citato.

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

Di conferire l'incarico all' Ing. Sara Berta, con studio in Mezzenile Via Villa Inferiore n° 20/C, per svolgere tutte le mansioni e le incombenze istituzionali legate all'ufficio tecnico comunale, eccezione per gli appalti ed opere pubbliche, (istruzione pratiche edilizia privata, consulenza in materia urbanistica, consulenza tecnica generale e assistenza CE., redazione perizia di stima, relazione tecniche e preventivi di spesa per l'esecuzione di lavori e certificati di regolare esecuzione) per l'anno 2024 dal 01/07/2024 al 31/12/2024 al costo di € 1.316,46 comprensivi di CNPAI;

Di impegnare la somma di € 1.316,46 comprensiva di addizionali di legge, per il sopraccitato incarico, con imputazione sui Capitoli 580/1086/99 della spesa del corrente esercizio finanziario che presenta la dovuta disponibilità

Di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per il visto e seguito di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente